



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.210 del Reg. Data 16-06-2020	Oggetto: ACQUISIZIONE SANANTE AI SENSI DELL'ART.42 BIS DEL DPR 327/01 - RIGETTO ISTANZA EX ART.26 C.6 DPR 327/01 -
---	---

L'anno duemilaventi addi sedici del mese di giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE a seguito dell'avvio di procedura espropriativa per la realizzazione dell'edificio pubblico destinato a scuola sito in via D.Alighieri i sigg. Rosati hanno sottoscritto con il Comune di Maltignano due diversi accordi con i quali il privato a fronte dell'approvazione delle lottizzazioni C3 e B3 cedeva con immediato possesso all'Ente di aree da destinare a standard urbanistici per complessivi mq 8812.

CONSIDERATO che a seguito della parziale realizzazione delle lottizzazioni (B3 completata mentre C3 non approvata dalla Regione), i sigg. Rosati instauravano una causa civile Vs il Comune di Maltignano in relazione all'inadempimento dell'accordo transattivo sottoscritto.

CONSIDERATO che la vicenda giudiziaria iniziata nel 1996 si è procrastinata per oltre 20 anni e ha portato all'emissione da parte del Comune dei decreti di acquisizione sanante nn. 1041/2015, 11307/2018 e 11189/2019 resi ai sensi dell'art.42bis del DPR 327/01 con i quali è stata disposto l'accorpamento al patrimonio del Comune delle seguenti particelle:

- Foglio 8, particella mq 363 – mq 1184 (Strada e verde pubblico)
- Foglio 8, particella 554 – mq 517 - pertinenze edificio scolastico comunale E.Monti
- Foglio 8, particella 371 – mq 68 (parcheggio)
- Foglio 8, particella 524 – mq 2130 – area di sedime edificio scolastico comunale E. Monti

CONSIDERATO che :

- il decreto prot.1041 del 08/02/2016 nel quale veniva indicato l'importo di acquisizione delle aree da ripartire tra i comproprietari sigg. Rosati Luigi per €. 74.837,84 e Rosati Maria Angela per €.3.162,16
- il decreto prot.11307 del 24/12/2018 nel quale veniva indicato l'importo di acquisizione delle aree da ripartire tra i comproprietari sigg. Rosati Luigi per €. 196.628,97 e Rosati Maria Angela per €.8.308,26
- il decreto prot.11189 del 30/12/2019 nel quale veniva indicato l'importo di acquisizione delle aree da ripartire tra i comproprietari sigg. Rosati Luigi per €. 163.407,58 e Rosati Maria Angela per €.6.904,55

CONSIDERATO che nel termine stabilito (30 giorni) dalla data di notifica dei suddetti atti non risultano pervenute dichiarazioni di accettazione da parte dei comproprietari determinando ciò il deposito delle somme presso il Ministero dell'Economia, Ragioneria Territoriale dello Stato, sede Regionale di Ancona

CONSIDERATO che avverso il decreto prot. 11189 del 30/12/2019 il sig. Rosati Luigi ha presentato ricorso di inottemperanza c/o il Tar Marche e presso la Corte di Appello di Ancona

VISTA la nota prot. 3501 del 27/04/2020 con la quale il sig. Rosati Luigi ha presentato istanza ai sensi dell'art.26 DPR 327/01 ex commi 5 e 6 al fine dello svincolo dell'importo di €.434.874,39, somma derivante degli importi destinati al sig. RL e depositata presso la il Ministero dell'Economia, Ragioneria Territoriale dello Stato, sede Regionale di Ancona

RICHIAMATO l'art.26 c.5 del DPR 327/01 il quale recita: *“Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante”*

RICHIAMATA l'ordinanza della Corte di Cassazione– Sez. I, n. 12049/2019; in questa si afferma il seguente principio di diritto:

*“Là dove il privato beneficiario di importi versati presso la Cassa Depositi e Prestiti dall'espropriante all'esito di procedura di acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42-bis, commi 1 e 3, d.P.R. n. 327 del 2001, reclami lo svincolo delle somme versate (per il pregiudizio patrimoniale, per quello non patrimoniale e per il risarcimento del danno per il periodo di occupazione senza titolo), il giudice del merito investito della domanda ben potrà disporre in conformità, senza che si frapponga a tanto la pendenza sull'ammontare delle poste indicate di distinti giudizi che, instaurati su iniziativa del privato espropriato **ed in difetto di riconvenzionali dell'espropriante**, non possono condurre ad una rideterminazione in peius delle voci indicate”*

CONSIDERATO che questo Ente ha presentato presso la Corte di Appello di Ancona in data 30/04/2020 domanda riconvenzionale volta alla rideterminazione dell'importo di stima che potrebbe pertanto determinare modificazioni anche in diminuzione rispetto alle somme già depositate in favore del sig. RL il Ministero dell'Economia, Ragioneria Territoriale dello Stato, sede Regionale di Ancona

RICHIAMATE:

- la nota prot. 4278 del 22/05/2020 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento
- la nota prot. 4509 del 29/05/2020 con la quale è stato comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza formulata dal sig. RL con nota prot. 3501 del 27/04/2020

VISTA la nota prot. 4651 del 05/06/2020 con la quale il sig. RL ha presentato le proprie osservazioni contestando la domanda riconvenzionale proposta dall'Ente in ordine alle seguenti motivazioni:

- 1) Inammissibilità della domanda riconvenzionale che secondo il sig. RL non verte sui principi dall'art.26 del DPR 327/2010
- 2) Errata determinazione dell'indennizzo operata da tecnico incaricato dall'Ente
- 3) Pretestuosità della domanda riconvenzionale

RICHIAMATA la Sentenza della Corte di Appello di Ancona su ricorso n.6678/2014 proposto dal Comune di Ascoli Piceno quale promotore dell'esproprio ed autorità espropriante al quale non è stato riconosciuto il minor valore delle aree oggetto di esproprio fissato dal CTU rispetto alla stima in via definitiva redatta dal Comune poiché lo stesso Ente non ha prodotto domanda riconvenzionale

RILEVATO che le considerazioni avanzate dal sig. RL nei confronti dell'indennizzo determinato dal tecnico incaricato da questo Ente saranno oggetto di giudizio da parte della Corte di Appello di Ancona alla quale è stato inoltrato da parte dell'istante apposito ricorso (RG 99/2020)

RITENUTO pertanto non accoglibili le osservazioni formulate dal sig. RL e rilevata la necessità di procedere all'emissione del rigetto dell'istanza

VISTI

- Il DPR 327/01
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DI DARE ATTO della richiesta prot. 3501 del 27/04/2020 di svincolo delle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti e promossa dal sig. Luigi Rosati

DI DARE ATTO :

- della Sentenza della Corte di Cassazione Sez. I, n. 12049/2019

- della Sentenza Civile Ord.Sez.1 n.19461/2019

DI RIGETTARE l'istanza formulata dal sig. Rosati Luigi acquisita al prot. 3501/2020 relativa allo svincolo della somma di €.434.874,39 depositata presso il Ministero dell'Economia, Ragioneria Territoriale dello Stato, sede Regionale di Ancona, relativa al procedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art.42bis del DPR 327/01 delle particelle indicate in premessa, per presentazione di risposta riconvenzionale formulata da questa autorità espropriante avverso il ricorso di stima del richiedente (RG 99/2020)

DI DARE ATTO che il RUP è l'Arch. Antonella Stuzzica, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

DI DARE ATTO che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Sig. Rosati Luigi

La presente determinazione, immediatamente eseguibile, sarà inserita nella raccolta delle determinazioni presso l'ufficio di segreteria ed ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della L.241/90 e ss.mm.si comunica che avverso il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tar competente entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Arch. Antonella Stuzzica)

N. 432 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 29-06-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott. CAROPRESO LUIGI